

Popolazione canina

Obblighi per i proprietari o detentori di cani

Il Sindaco

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 6 agosto 2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2008, con la quale sono state emanate disposizioni tese ad arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che ne alimenta il randagismo e dei rilevanti problemi, anche di salute pubblica, che da questo derivano;
Ritenuto di dover rendere edotti di tali regole i cittadini interessati,

► **rende noto**

1 - I proprietari o detentori di cani devono provvedere a farli identificare ed a registrarli all'anagrafe canina, nel secondo mese di vita dell'animale, mediante l'applicazione del microchip, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Per i cani di età superiore ai due mesi alla data del 20 Agosto 2008 l'obbligo doveva essere adempiuto entro il 18 Settembre 2008.

I cani già identificati ma non ancora registrati alla data del 20 Agosto 2008 dovevano essere iscritti all'anagrafe canina entro il 18 Settembre 2008.

2 - L'adempimento di cui al punto 1, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

3 - L'obbligo di cui al punto 1 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge n.281/1991, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.

4 - E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alle disposizioni vigenti.

Le violazioni alle disposizioni sopra riportate saranno punite ai sensi di legge.

data

Il Sindaco
